

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Sostituzione dell'allegato parte integrante della deliberazione della Giunta provinciale n. 642 del 5 febbraio 1999 concernente "Modalita` per la detenzione, l'uso e l'inanellamento di richiami vivi: art. 32 bis del D.P.G.P. 17 novembre 1992, n. 16-69/Leg. e s.m. ed int."

Il giorno **30 Dicembre 2005** ad ore **10:40** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

VICE PRESIDENTE

MARGHERITA COGO

ASSESSORI

REMO ANDREOLLI

MARCO BENEDETTI

OLIVA BERASI

OTTORINO BRESSANINI

MARTA DALMASO

MAURO GILMOZZI

SILVANO GRISENTI

TIZIANO MELLARINI

FRANCO PANIZZA

TIZIANO SALVATERRA

GIANLUCA SALVATORI

Assiste:

IL DIRIGENTE

MARCO MORESCHINI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Con deliberazione n. 642 del 5 febbraio 1999, la Giunta provinciale ha stabilito i criteri e le modalità per la detenzione e l'inanellamento dei richiami vivi ai sensi dell'art. 32 bis, commi 2 e 3, del regolamento d'esecuzione della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 e s.m., di cui al D.P.G.P. 17 novembre 1992, n. 16-69/Leg. e s.m. ed int.. Con tale atto, la Giunta provinciale fissava al 1° luglio 1999 la data dalla quale tutti i richiami vivi detenuti dovevano essere provvisti di anello inamovibile necessario alla loro identificazione e fissava, contestualmente, le regole per la gestione a regime, sia a livello centrale che a livello del singolo detentore, degli esemplari oggetto della denuncia ex art. 32 bis, comma 3 del D.P.G.P. citato. In particolare, il Servizio Faunistico doveva provvedere alla gestione della fase transitoria tramite la registrazione delle denunce di detenzione dei richiami vivi pervenute dai possessori entro il 31 dicembre 1998, l'acquisto e la distribuzione dei contrassegni per l'inanellamento dei richiami vivi e, per quanto riguarda la fase a regime, l'aggiornamento del registro generale dei richiami vivi mediante lo scarico dei soggetti deceduti e l'inserimento di quelli feriti durante l'esercizio venatorio non recuperabili alla vita selvatica ma adatti quali richiami vivi. L'Ente gestore, per parte sua, era investito d'alcuni compiti fondamentali per una buona gestione del patrimonio dei richiami

vivi provinciale: ad esso era demandata, per la fase transitoria, la distribuzione e l'apposizione dei contrassegni su ogni esemplare denunciato, la predisposizione di un tabulato generale dal quale risultasse, per ogni detentore di richiami vivi, la numerazione ed il colore degli anelli apposti, mentre, riguardo alla fase a regime, doveva provvedere all'inanellamento degli esemplari feriti destinati ad integrare il patrimonio dei richiami vivi e trasmettere entro il 31 marzo d'ogni anno il relativo elenco. I cacciatori, infine, erano obbligati a denunciare la morte di esemplari detenuti e alla restituzione del relativo anello entro 15 giorni dal verificarsi della morte medesima.

Se con tale atto è stata regolarizzata la situazione dei richiami vivi detenuti alla data del 31 dicembre 1998, la gestione a regime ha evidenziato delle obiettive difficoltà nell'aggiornamento del registro generale dei richiami vivi, connesse alla notevole mole dei dati da gestire ma, soprattutto, alla complessità, intrinseca al sistema, del passaggio delle informazioni di base, necessarie all'aggiornamento stesso, fra i vari livelli gestionali coinvolti.

Pertanto, si ritiene opportuno adottare, per il reperimento dei dati statistici necessari a definire lo status del patrimonio dei richiami vivi provinciale, una procedura semplificata ma ugualmente efficace, utilizzando, come dati di base quelli contenuti nell'apposita scheda dei richiami vivi detenuti, di cui alla deliberazione del Comitato Faunistico n. 468 del 24 agosto 2005 (prescrizioni tecniche 2005/2006 per l'esercizio della caccia in provincia di Trento), inserita nel tesserino che accompagna il permesso di caccia e da compilarsi a cura del singolo detentore. Qualora venga meno la previsione da parte del Comitato Faunistico Provinciale di inserire, per gli anni futuri, la scheda dei richiami vivi posseduti nel tesserino di caccia, questa verrà sostituita da analoga scheda predisposta dal Servizio Foreste e Fauna, distribuita, tramite l'Ente Gestore, a tutti i cacciatori. Sulla base dei dati contenuti nella scheda dei richiami vivi posseduti, al termine della stagione venatoria, e non oltre il 31 marzo di ogni anno, l'Ente Gestore trasmetterà al Servizio Foreste e Fauna, su supporto informatico, oltre ad un riepilogo complessivo provinciale, i dati dei richiami vivi detenuti strutturati per riserva e distinti per specie e per provenienza.

Con il presente atto si propone, quindi, di modificare i criteri adottati con la deliberazione della Giunta provinciale n. 642 del 5 febbraio 1999, integrandoli con la previsione che lo status del patrimonio dei richiami vivi provinciali, sia desunto dalle schede, compilate obbligatoriamente a cura del singolo cacciatore, contenute nel tesserino di caccia su conforme disposizione del Comitato Faunistico Provinciale o predisposte dal Servizio Foreste e Fauna. Tali dati dovranno essere trasmessi al Servizio Foreste e Fauna su supporto informatico dall'Ente Gestore, sia in forma di riepilogo complessivo provinciale che strutturati per riserva e distinti per specie e provenienza; ciò garantirà l'aggiornamento annuale della situazione del patrimonio dei richiami vivi detenuto in provincia, non venendo meno, nel contempo, la possibilità, di conoscere, attraverso il tesserino di caccia nominale o le schede predisposte dal Servizio Foreste e Fauna, la situazione relativa ad ogni singolo detentore. Per l'Ente Gestore e per i cacciatori, viene meno l'obbligo, rispettivamente, di trasmissione dell'elenco degli esemplari feriti transitanti al patrimonio dei richiami vivi e la denuncia della morte degli esemplari deceduti nonché la restituzione del relativo anello.

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la L.P. n. 24/91 e s.m.;
- visto il D.P.G.P. 17 novembre 1992, n. 16-69/Leg. e s.m. ed int., ed in particolare l'art. 32 bis;
- vista la propria deliberazione n. 11003 di data 9 ottobre 1998;
- vista la propria deliberazione n. 642 del 5 febbraio 1999;
- vista la deliberazione del Comitato Faunistico Provinciale n. 468 del 24 agosto 2005
- con 12 voti favorevoli ed uno contrario: Ass. Oliva Berasi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. Di sostituire l'allegato per la detenzione, l'uso e l'inanellamento di richiami vivi: art. 32 bis del D.P.G.P. 17 novembre 1992, n. 16-69/Leg. e s.m. ed int." con l'allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

FB

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO